

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 224/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1966

recante deroga a talune disposizioni del regolamento n. 17/64/CEE relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per il 1966 e il 1967

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo ⁽¹⁾,

Considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ⁽²⁾, le domande di concorso della sezione orientamento del Fondo devono essere presentate annualmente alla Commissione, anteriormente al 1° ottobre ;

Considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 17/64/CEE, per poter beneficiare del concorso del Fondo, ciascun progetto deve inserirsi nel quadro di un programma comunitario elaborato conformemente all'articolo 16 di detto regolamento ;

Considerando che l'elaborazione dei programmi comunitari ha subito un ritardo dovuto ai considerevoli lavori preparatori ; che pertanto i progetti da sottoporre al finanziamento dal Fondo non hanno potuto essere preparati in base a tali programmi ;

Considerando che, per utilizzare al più presto le risorse poste a disposizione della sezione « orientamento » del Fondo, è auspicabile che l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 17/64/CEE non venga applicato ai progetti le cui domande avrebbero dovuto essere presentate alla Commissione anteriormente al 1° ottobre 1966 e sulle quali la Commissione deve addivenire ad una decisione entro il 31 dicembre 1967, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1 di detto regolamento ;

Considerando che è necessario prorogare sino al 31 gennaio 1967 il termine prescritto per la presentazione di tali domande per dare la possibilità agli Stati membri ed ai richiedenti di tener conto di questa situazione ;

Considerando che, per quanto riguarda l'Italia, è necessario prolungare questo termine al fine di tener conto della particolare situazione dovuta alle inondazioni che questo paese ha subito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 17/64/CEE non è applicabile ai progetti oggetto delle domande di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, presentate per il 1966 e il 1967.

⁽¹⁾ GU n. 232 del 16. 12. 1966, pag. 3920/66.

⁽²⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

Articolo 2

Il termine di cui all'articolo 20, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 17/64/CEE, previsto per la presentazione delle domande di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di

garanzia, sezione orientamento, è prorogato al 31 gennaio 1967 per le domande di concorso per il 1967.

Tuttavia, questo termine è prolungato per l'Italia sino al 30 aprile 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

REGOLAMENTO N. 225/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1966

recante proroga del regolamento n. 3/63/CEE del Consiglio relativo alle relazioni commerciali con i paesi a commercio di Stato per quanto concerne taluni prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 21,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 18,

Visto il regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽³⁾, e in particolare l'articolo 15,

Visto il regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽⁴⁾, ed in particolare l'articolo 15,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei

prodotti lattiero-caseari ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 12,

Visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽⁶⁾, e in particolare l'articolo 12,

Visto il regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso ⁽⁷⁾, e in particolare l'articolo 12,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il regolamento n. 3/63/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾ ha stabilito un regime provvisorio applicabile nei confronti dei paesi a commercio di Stato per i prodotti sottoposti alle organizzazioni di mercato istituite dai regolamenti nn. 19, 20, 21 e 22; che il regolamento n. 107/64/CEE del Consiglio ⁽⁹⁾ ha prorogato tale regime fino al 31 dicembre 1965 e ne ha esteso il campo di applicazione ai prodotti soggetti alle organizzazioni di mercato istituite dai regolamenti nn. 13/64/CEE, 14/64/CEE e 16/64/CEE; che il regime in questione è stato prorogato

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.

⁽²⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.

⁽³⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 953/62.

⁽⁴⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 959/62.

⁽⁵⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽⁶⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 562/64.

⁽⁷⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.

⁽⁸⁾ GU n. 14 del 29. 1. 1963, pag. 153/63.

⁽⁹⁾ GU n. 127 del 7. 8. 1964, pag. 2137/64.